CITTÁ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale in data 26.04.2017, divenuta immediatamente esecutiva.

Modificato con deliberazione n. 54 del Consiglio Comunale in data 26.11.2020, divenuta immediatamente esecutiva.

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Finalità
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali
Art. 5- Commissione Consultiva commercio su aree pubbliche e altre forme di consultazione
Art. 6 – Carta d'esercizio e Verifica annuale
Art. 7 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
Art. 8 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
Art. 9 – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e Reintestazione
Art. 10 – Sanzioni e Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
Art. 12 - Calcolo delle presenze nei mercati
Art. 13 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione Precaria
Art. 14 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 15 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Art. 16 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

TITOLO II – MERCATO MERCEOLOGICO SETTIMANALE

Art. 17 – Posteggi
Art. 18 - Utilizzo del posteggio
Art. 19 – Scambio reciproco di posteggio
Art. 20 – Utilizzo di posteggi contigui e Richieste di Migliorie
Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 22 - Posteggi riservati all'attività con il sistema del battitore
Art. 23 - Effettuazione di mercati straordinari
Art. 24 - Aree espositive
Art. 25 - Obblighi e divieti

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Normativa igienico-sanitaria
Art. 28 - Rinvio alle disposizioni di legge
Art. 29 - Abrogazione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, dalla Legge Regionale lombarda 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 riguardo i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, e s.m.i. e da tutti gli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Lombardia.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. Il regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono le definizioni stabilite dall'art.27 del d.lgs 114/98 e dalla L.R. 15/2000, dalla L.R. 02/02/2010 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le finalità previste dall'allegato A della L.R. 15/2000, dalla L.R. 02/02/2010 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:
   a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
   b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
   c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
   d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
   e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
   f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Commissione Consultiva commercio su aree pubbliche e altre forme di consultazione

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati nel presente regolamento è istituita una Commissione Consultiva, prevista dalla Legge Regionale per l'espletamento delle funzioni ivi previste e così composta:
   – Presidente: Sindaco o suo delegato
   – Componenti:
   – due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
   – due rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
   – uno o più rappresentanti del Comune, individuati nei settori di maggiore competenza riguardo le funzioni della Commissione (Attività Economiche, Polizia Locale, Ufficio Tecnico, ecc.)
   – Segretario: un dipendente del Comune, designato dal Dirigente Responsabile stesso.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
4. La Commissione è nominata dal Sindaco. La durata della Commissione è pari a quella del mandato elettorale in corso. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Presidente della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
7. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore per le Attività Produttive.
8. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:
   a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
   b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
   c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
   d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
   e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
   f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
   g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
   h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
   i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

9. La richiesta di parere può essere formulata per scritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all'ordine del giorno della seduta.
10. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
11. Gli operatori del mercato merceologico settimanale hanno facoltà di nominare una Commissione di rappresentanza interna, con mandato di durata pari a quella della Commissione consultiva comunale e costituita da due membri per ognuna delle tre categorie merceologiche presenti (alimentare, abbigliamento ed affini e generi diversi), da nominarsi tra i titolari di concessione di posteggio.
    La suddetta Commissione Interna, laddove nominata, ha esclusivamente i seguenti compiti:
    rappresentare gli operatori mercatali nei rapporti con gli Uffici comunali competenti dall'Amministrazione Comunale;
    prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione delle informazioni utili ai fini del corretto svolgimento del mercato settimanale;
    formulare eventuali proposte finalizzate ad un migliore svolgimento del mercato;
    segnalare agli Uffici comunali competenti eventuali comportamenti, fatti o circostanze, che possano pregiudicare il regolare funzionamento del mercato, o che siano in contrasto con quanto indicato nel presente Regolamento;
    L'atto di nomina della Commissione di rappresentanza interna, deve essere trasmesso all'Ufficio Suap competente.

Art. 6 – Carta d'esercizio e Verifica annuale

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi/concessori.
2. Nella stessa sono indicati, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere) in possesso dell' operatore stesso.
3. La carta di esercizio non è prevista per i titolari di posteggio isolato.
4. Gli operatori su aree pubbliche dovranno ottenere l'Attestazione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, che certifichi l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
5. La carta di esercizio deve essere altresì esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.

Art. 7 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, la cui durata è stabilita in 12 anni, è rilasciata dal Dirigente Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalle Leggi Regionali.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato sul *Bollettino Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione stessa.

Art. 8 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, di cui al precedente articolo 7.
2. Per il trasferimento, la sospensione e la revoca, valgono le regole di cui agli articoli n. 9, 10 e 11 del presente regolamento.
3. Nel caso si verifichi, durante la procedura di Bando, la mancata domanda di partecipazione per l'assegnazione da parte di soggetti titolati, sarà facoltà del Comune assegnare, tramite procedura di occupazione di suolo pubblico temporanea, i posteggi resisi disponibili, a seconda delle richieste presentate da operatori saltuari, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9 – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e Reintestazione

1. Qualora il titolare dell'Autorizzazione commerciale ceda l'azienda o il ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione all'occupazione del suolo pubblico di cui al presente regolamento, sarà volturata a nome del nuovo titolare dell'Autorizzazione, nel rispetto delle norme di legge.
2. In caso di trasferimento in gestione o proprietà della concessione di posteggio, deve essere rispettata dal subentrante l'appartenenza alla tipologia merceologica del posteggio del cedente.
3. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando tramite SCIA, il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 10 – Sanzioni e Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Per le violazioni al presente regolamento che non risultino sanzionate dal D.Lgs. n. 114/1998, dalla Legge Regionale n. 6/2010 e n. 10/2016 o da altra norma di legge, si applica la sanzione pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella legge n. 689/81.
2. In caso di violazioni di particolare gravità, il Sindaco può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 20 giorni di presenza sul posteggio.
3. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, l'Ufficio di Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni riguardanti:
   - richiamo con diffida;
   - ~~sospensione della concessione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.~~
4. Si considerano di particolare gravità:

   a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

   b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

   c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

   d) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale.

5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'Autorizzazione all'esercizio della attività e la relativa concessione del posteggio potranno essere revocate dal Dirigente Responsabile nei seguenti casi:
   perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 20 della, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4 della L.R. 02/02/2010 n. 6 e n. 10/16 e s.m.i.
   mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
   c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo superiori a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
   d) in caso di subentro:
   per atto tra vivi qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
   per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso;
   e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di infrazioni alle norme di legge o alle disposizioni del presente o di altro regolamento.

Art. 12 - Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro le ore 7:30 nel periodo estivo e entro le ore 8:00 nel periodo invernale per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato fino alle ore 13:30. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Il Responsabile del Servizio provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Attività economiche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 13 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione Precaria

1. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati giornalmente, in via provvisoria, ai titolari di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "A" se non titolari nel giorno e nelle ore del mercato di altro posteggio in concessione, o di tipo "B", a condizione che i medesimi siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non dispongano di altri posteggi nella medesima giornata di mercato.
2. I posteggi disponibili vengono assegnati in base al numero di presenze maturate dai partecipanti alla spunta e nel rispetto del settore merceologico relativo al posteggio non occupato.

A parità di settore merceologico e di anzianità di spunta, al fine della formazione della graduatoria di cui sopra si considera la data di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
L'anzianità di spunta è determinata dalle presenze nei mercati.
Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente Regolamento. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria con perdita di ogni diritto.

3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.
4. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.
5. Coloro che intendono presenziare alle operazioni di spunta, al fine di poter essere ammessi alla vendita all'interno di un mercato in caso di assenza dei titolari di un posteggio, devono presentare apposita comunicazione, corredata da copia dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale, copia della carta d'esercizio e dell'attestazione contributiva per l'anno in corso.
6. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da incaricati della Polizia Locale, alle ore 07.45 nel periodo estivo ed alle ore 08:00 in quello invernale.
7. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della COSAP.
8. Per i posteggi temporaneamente liberi, oggetto di assegnazione precaria ai sensi del presente articolo, non è consentito il subaffitto, totale o parziale, del posteggio assegnato, a seguito delle operazioni di spunta.

Art. 14 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o guasto meccanico delle attrezzature destinate all'esercizio dell'attività.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.
5. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
6. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune in base alle superfici indicate nella concessione.
7. Quanto dovuto per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica – nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati – comporta il pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche.
3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal relativo e specifico Regolamento.
4. Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza del posteggio e contestuale revoca del titolo autorizzativo.

Art. 16 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
   a) motivi di pubblico interesse;
   b) cause di forza maggiore;
   c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora per motivi di comprovata pubblica utilità, quali per esempio quelli di manutenzione di strade e/o edifici, oppure allo svolgimento di particolari manifestazioni pubbliche, si dovesse procedere a spostamenti temporanei e limitati dell'area di ubicazione dei mercati, il Dirigente Responsabile potrà provvedere direttamente con Ordinanza motivata.
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
   a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio; (storica)
   b) anzianità di presenza sul mercato;
   c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
   d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

TITOLO II – MERCATO MERCEOLOGICO SETTIMANALE

Art. 17 – Posteggi

1. Il mercato ha cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare, si svolge nella giornata di Mercoledì dalle ore 7:30 nel periodo estivo e 8:00 in quello invernale alle ore 13:30 su parte del

Piazzale Kennedy ed è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo e la cui profondità deve essere contenuta entro i limiti indicati nelle Autorizzazioni.

2. Nel mercato settimanale, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio, per comprovate ragioni di pubblico interesse, di sicurezza ed al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, sono stabilite le suddivisioni relativamente alla tipologia merceologica delle merci vendute, come riportate al seguente comma 3.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato settimanale sono pari a n. 165 posteggi come di seguito suddivisi:
   n. 29 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari,
   n. ~~133~~ 132 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, di cui:
      n. ~~99~~ 95 abbigliamento ed affini,
      n. ~~34~~ 37 generi diversi
   n. 02 posteggi riservati alla vendita da parte dei produttori agricoli
   n. 01 posteggio riservato ad attività con il sistema del battitore (art. 26 L.R. 6/2010)
   n. 01 posteggio riservato ad attività di artigiano non alimentare.
   Con riferimento alle tipologie Abbigliamento ed Affini e Generi Diversi:
   - per "Abbigliamento ed Affini" si intende: ogni tipologia merceologica di indumento indossabile (es. abiti, scarpe, biancheria intima, borse, cinture, sciarpe, guanti, cappelli, bigiotteria, ecc.);
   - per "Generi Diversi" si intende: ogni tipologia merceologica non alimentare non rientrante nella precedente (es. accessori, ferramenta, fiori, biancheria per la casa, oggettistica varia, bigiotteria, ecc.).

   La vendita di articoli di bigiotteria è consentita in entrambe le tipologie merceologiche.
   È consentita, da parte degli operatori mercatali, la presentazione di richiesta per la variazione di tipologia merceologica da "Abbigliamento ed Affini" a "Generi Diversi", mentre non è consentita la variazione inversa.
4. E' vietato trasformare anche solo parzialmente un posteggio alimentare in non alimentare e viceversa.
5. Ogni singolo operatore ha l'onere di lasciare un adeguato spazio ai lati della propria postazione tale da formare, congiuntamente a quello della postazione adiacente, un passaggio minimo di 50 cm.
6. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, procederà all'occupazione del posteggio assegnato, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, al massimo 90 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita.
7. Il concessionario, una volta preso possesso del posteggio in concessione, è tenuto a rimanere sul posteggio con il proprio mezzo per tutta la durata delle operazioni di vendita.
   Si precisa che solo nel caso in cui si dimostri che il proprio mezzo sia troppo ingombrante per la permanenza sull'area di posteggio, lo stesso potrà accedere all'area di mercato nelle modalità di cui al precedente comma 6.
8. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale il transito di qualsiasi tipo di autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
9. Alle ore 14.00, inderogabilmente, tutte le aree interessate dovranno essere completamente libere da automezzi ed attrezzature.
10. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in giornata festiva, il Sindaco, effettuate le consultazioni di Legge, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.
11. Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo, al termine dell'attività, ogni genere di rifiuto, lasciando il posteggio pulito e sgombro e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici.
   Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori localizzati presso le aree di mercato.
3. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determina dirigenziale, specifiche disposizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, della sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni.
4. Al fine di tutelare i consumatori, l'operatore commerciale in caso di vendita di cose usate, dovrà esporre un cartello, con visibilità a mt.10 e dimensioni non inferiori a cm 50X70, con l'indicazione "Merce Usata" e ai fini dei controlli, documentare la relativa provenienza e sanificazione.
5. E' onere dell'operatore accertarsi che la "merce usata" posta in vendita abbia aspetto decoroso, risulti idonea in materia igienico-sanitaria e rispetti la normativa vigente.
6. Qualora, contemporaneamente, sia venduta merce nuova e merce usata, in misura non superiore al 30% del totale, le due tipologie dovranno essere accuratamente separate ed identificate con apposito cartello con le specifiche del precedente comma 4.
7. Visto l'art. 21, comma 7-ter, lettera b) ,della L.R. 6/2010, è facoltà del Comune delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.
8. L'eventuale consumo di energia elettrica per il funzionamento di macchinari ed attrezzature utilizzate dagli operatori per l'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato, è a completo carico del concessionario e deve essere corrisposto con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Scambio reciproco di posteggio

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non all'interno della medesima tipologia merceologica (alimentare e non alimentare) e con l'espresso consenso dell'Ente concedente, previa formulazione di istanza motivata, a firma congiunta di tutti i soggetti interessati dallo scambio medesimo.
2. In caso d'accoglimento, verificate le necessarie compatibilità, l'Ente provvederà al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati, mantenendo invariata la durata delle concessioni.

Art. 20 – Utilizzo di posteggi contigui e Richieste di Migliorie

1. Il titolare di due posteggi ~~contigui~~ confinanti può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico auto-negozio o con un unico banco, ad esclusione di quanto vietato dal successivo articolo 25 - comma 1 - lettera l), del presente Regolamento.

2. L’accorpamento dei posteggi comporta comunque l’onere di lasciare lo spazio ai lati dell’unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
3. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione numerica individuale.
4. Eventuali richieste di migliorie saranno valutante a discrezione del Dirigente Responsabile.

Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 228/2001 può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.
3. L’assegnazione dei posteggi avviene con cadenza annuale.
4. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all’articolo 6 del presente regolamento.
5. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all’art.6, del presente regolamento, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
6. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, se inseriti nella zona riservata agli alimentari, o ad operatori del settore non alimentare se inseriti in zona diversa.

Art. 22 - Posteggi riservati all’attività con il sistema del battitore

1. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.R. 02/02/2010 n. 6 è riservato all’attività del battitore un posteggio nel mercato settimanale.
2. I battitori possono illustrare, presentare e vendere tutti gli articoli previsti nella Autorizzazione commerciale e possono richiamare localmente l’attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, con il divieto di utilizzare amplificatori vocali.
3. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano il posteggio a loro riservato secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
4. Il posteggio può essere riassegnato dal Comune, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, qualora i battitori rinuncino o non utilizzino lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 23 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Può essere programmata dalla Giunta Comunale – sentita la Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche - l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

Art. 24 - Aree espositive

1. Possono essere previste presso ogni area di mercato, preferibilmente collocate in luogo di passaggio, apposite aree espositive.
2. La concessione in uso dell'area e' riservata ad aziende/imprese commerciali, artigianali ed industriali a fini pubblicitari e conoscitivi.
3. E' vietata l'attività di vendita.
4. Per accedervi occorre presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il Servizio comunale competente. Le domande sono accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale.
5. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed e' soggetto a tutti i tributi e/o canoni che dalla concessione scaturiscono;
6. E' vietata la concessione dell'area a soggetto che abbia pendenze tributarie per passate concessioni con il Comune di Palazzolo sull'Oglio.
7. L'operatore richiedente l'utilizzo dell'area espositiva deve ritirare la relativa autorizzazione presso il servizio comunale competente ed averlo al seguito durante l'uso dell'area.

Art. 25 - Obblighi e divieti

1. Agli operatori su area pubblica durante l'esercizio della loro attività è fatto obbligo di:
    a) Avere al seguito i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli, nonché tutte le attrezzature fiscali previste dalle norme in vigore;
    b) Rispettare tutte le norme impartite in tema di orari di funzionamento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
    c) Esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole qualità e quantità delle merci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
    d) Rispettare tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, dalle ordinanze del Ministero della Sanità, dalle disposizioni dell'ATS territorialmente competente e dai regolamenti e disposizioni comunali;
    e) Proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte dell'utenza. Qualora la modalità di commercio messa in atto e' quella dell'autonomo servizio, e' obbligatorio fornire il cliente di guanti monouso a perdere;
    f) Tenere le derrate alimentari destinate alla vendita in massima accessibilità per il personale addetto alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario, provvedere con massima cura alla pulizia e decoro delle attrezzature, nonché del posteggio dato in concessione;
    g) Al termine dell'uso lasciare il posteggio e l'area di mercato completamente sgombra dai rifiuti, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti e contenitori mobili predisposti sull'area ed attenersi alle modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alla pulizia ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività mercatale;
    h) Rispettare tutte le norme e direttive che eventualmente possono essere impartite dall'Amministrazione Comunale in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia della stessa;
    i) Rispettare la superficie commerciale assegnata indicata nella concessione ed in ogni caso non occupare l'area esterna, compreso gli spazi aerei, con pali di sostegno o qualsivoglia struttura e/o merce, o sovrapponendo con le coperture i posteggi limitrofi;

j) Adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato, agevolando qualsiasi operazione finalizzata a migliorare le opportunità di servizio del mercato stesso.
k) Mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e mt. 3,40 in coincidenza con il percorso tracciato per i mezzi di emergenza;
l) Occupare i posteggi con la totalità degli automezzi a propria disposizione, posizionandone uno per posteggio, fino al raggiungimento del numero dei posteggi di cui si ha titolarità.

2. Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della propria attività è fatto divieto di:
   a) Formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;
   b) Ammassare la merce in vendita a ridosso o in prossimità dei cassonetti di raccolta dell'immondizia;
   c) Ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nell'intorno dello stesso, o in qualunque altro luogo dell'area di mercato. I rifiuti che mano a mano vengono prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori di raccolta.
   d) Su area pubblica, con esclusione degli ittici, è vietato uccidere, spennare ed eviscerare animali;
   e) Richiamare i consumatori a voce alta od utilizzando strumenti di amplificazione sonora;
   f) Appendere merci ai margini degli ombrelloni o occupare superficie riservata al transito pedonale ed in ogni caso occupare con con pali di sostegno o qualsivoglia struttura e/o merce lo spazio aereo esterno alla propria superficie di vendita;
   g) Depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi, e comunque entro la superficie assegnata;
   h) Accendere fuochi a fiamma libera;
   i) Utilizzare bombole a gas o simili senza averne preventivamente richiesta autorizzazione;
   j) Posteggiare il proprio automezzo al di fuori dell'area mercatale, se il proprietario dello stesso risulti titolare di un posteggio sul quale non permanga già, per l'intera durata del mercato, un altro automezzo dello stesso proprietario.

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'Autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2010 e n. 10/2016.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti, con apposita e motivata Ordinanza Sindacale, per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse,.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e non con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. In occasione e durante lo svolgimento dei mercati cittadini o di una fiera, è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, entro un raggio di 500 metri.

6. Sul territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di un'ora per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio in un raggio di 300 metri dal luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
7. Le disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del d.lgs. 228 del 18.5.2001, art.2, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3.4.2002 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 28 - Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 114/98, ~~alla L.R. n.15/2000,~~ alla direttiva CEE 12.12.2006 n. 123, al D.Lgs. n. 59/2010 ed alla L.R. n. ~~10/2016~~ n. 6/2010 e s.m.i..

Art. 29 – Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di Commercio su aree pubbliche.

ABBIGLIAMENTO ED AFFINI

ALIMENTARI

PRODUTTORI AGRICOLI

GENERI DIVERSI

BATTITORE

ARTIGIANO NON ALIMENTARE